



ORDINANZA DIRIGENZIALE

n.° 0000007 / del 16/01/2024	SETTORE Opere per il Territorio e l'Ambiente	Allegati n. 0	Pagine totali n. 2	Pagina 1 di 2
Responsabile procedimento: Ernesto D'Aquino				
Autore:	Pelucchi Laura - Ufficio Viabilità e Mobilità - 02 91004.373 - viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit. 6 cl.7 fascicolo 1 anno 2024)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.				

Oggetto: LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 46253 del 12 novembre 1999 è stato riconosciuto il Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Grugnotorto Villoresi";
- con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 5139 del 15 giugno 2001 è stato riconosciuto il Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Brianza Centrale";
- con Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e della Brianza n°98 del 08/09/2020 è stato riconosciuto il PLIS "Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale" nei comuni di Bovisio Masciago, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Seregno e Varedo;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 77/2023 del 23/03/2023 è stato riconosciuto il PLIS "Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale" nei comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e Paderno Dugnano;

Richiamati i successivi Decreti della Provincia di Monza e della Brianza e della Città Metropolitana di Milano per l'approvazione delle modifiche al perimetro del Parco successive al riconoscimento, ai sensi dell'art. 10 della D.G.R. n. 8/6148 del 12 dicembre 2007;

Premesso che sul territorio comunale sono presenti, fuori dal centro abitato, aree agro-forestali alle quali si accede tramite strade comunali, consortili, vicinali o interpoderali;

Considerato che la maggior parte di tali aree rientrano nel PLIS "Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale";

Preso atto che frequentemente tali strade sono oggetto di atti illeciti (abbandono indiscriminato di rifiuti, realizzazione di opere abusive, ecc..) che vengono perpetrati grazie alla riservatezza dei luoghi, che consentono agevolmente di occultarsi alla vista del pubblico e di sottrarsi ai controlli delle Forze dell'Ordine;

Considerato che predette strade sono legittimamente utilizzate dai proprietari dei terreni agricoli e dei boschi, nonché dai mezzi agricoli;

Ritenuto di dover provvedere alla tutela delle aree agro-forestali del PLIS, anche al fine di renderle fruibili in sicurezza alla cittadinanza;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, inerenti la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati;

*aggiornamento n. 18/A chiuso il 08/05/2023

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267;

Ritenuto opportuno intervenire;

ORDINA

Che sia istituito, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, il divieto di transito a qualsiasi veicolo a motore sulle strade campestri e/o forestali (comunali, consortili, vicinali o interpoderali) comprese all'interno del PLIS, ad esclusione di:

- mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari o comunque aventi diritto, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto;
- mezzi motorizzati dei proprietari, degli affittuari o comunque aventi diritto, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto e che espongono il pass rilasciato dal Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale;
- veicoli a motore utilizzati dai soggetti titolari dell'autorizzazione al taglio di piante. Detta autorizzazione deve essere esposta nella parte anteriore del veicolo;
- "mezzi di servizio" quali i veicoli appartenenti alle Forze dell'Ordine, all'Esercito, ai Vigili del Fuoco e alle Guardie Ecologiche Volontarie, ai mezzi riconoscibili quali appartenenti ad Enti Pubblici o ad Enti di diritto pubblico che svolgono attività di vigilanza, manutenzione o di controllo di strutture e/o impianti posti all'interno del Parco purché regolarmente in servizio e pertanto muniti dell'ordine riguardante l'intervento in corso, da esibire a seguito di richiesta del personale di vigilanza;
- veicoli adibiti al trasporto di persone disabili in possesso di attestazione d'invalidità che impedisca la deambulazione limitatamente ai percorsi ciclocampestri;
- biciclette a pedalata assistita, che prevedono la presenza di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

ABROGA

Qualsiasi atto o parte di esso precedentemente emanato da questa P.A. in contrasto con la presente ordinanza.

AVVERTE

Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;

Che i trasgressori alla presente Ordinanza verranno perseguiti a norma del Nuovo Codice della Strada;

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

Che la presente Ordinanza è immediatamente eseguibile.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line.

Di trasmettere copia dell'Ordinanza: all'U.R.P., al Comando Polizia Locale, al Consorzio Parco GRU.BRIA, al personale dell'ufficio Viabilità Mobilità e Trasporti e dell'ufficio Ambiente.

Di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito del Comune.

IL DIRETTORE

Paola Ferri

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)